



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO:

- DELLE FIERE**
- DI POSTEGGI VARI**
- DI POSTEGGI IN OCCASIONE DI
FESTE PATRONALI**

(Art. 28 D.Lgs. n. 114/98 ed artt. 35 e 41 L.R. n. 19/99)

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 22 del 27 febbraio 2002

INDICE

_1

TITOLO 1°: DEFINIZIONI.....	3
ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 COSTITUZIONE DEL MERCATO	4
TITOLO 2°: FIERE ANNUALI	6
ART. 3 LOCALIZZAZIONE, GIORNATE ED ORARI DI UTILIZZO DEI POSTEGGI.....	6
ART. 4 CONCESSIONE DEI POSTEGGI.....	6
ART. 5 CIRCOLAZIONE VEICOLARE.....	8
ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI	8
TITOLO 3°: POSTEGGI VARI.....	9
ART. 7 LOCALIZZAZIONE, GIORNATE ED ORARI DI UTILIZZO DEI POSTEGGI.....	9
ART. 8 CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI.....	10
ART. 9 CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI.....	11
ART. 10 CIRCOLAZIONE VEICOLARE.....	11
ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI	11
ART. 12 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO	12
ART. 13 DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE	12
ART. 14 PRODUTTORI AGRICOLI.....	13
ART. 15 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	14
TITOLO 4°: POSTEGGI DURANTE LE FESTIVITA' PATRONALI	16
ART. 16 LOCALIZZAZIONE, GIORNATE ED ORARI DI UTILIZZO DEI POSTEGGI.....	16
ART. 17 CONCESSIONE DEI POSTEGGI.....	16
ART. 18 CIRCOLAZIONE VEICOLARE.....	17
ART. 19 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI	17
TITOLO 5°: DISPOSIZIONI COMUNI	18
ART. 20 MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	18
ART. 21 CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA	18
ART. 22 IGIENE E SANITÀ.....	20
ART. 23 PUBBLICITÀ DEI PREZZI	20
ART. 24 SANZIONI.....	20
ART. 25 ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI.....	21
ART. 26 NORMA DI RINVIO.....	21
ART. 27 ENTRATA IN VIGORE.....	21

TITOLO 1° : DEFINIZIONI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la concessione e l'utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche, dei seguenti posteggi:

FIERE ANNUALI

- Pisticci: nr. 45 posteggi in Via Paisiello;
- Marconia: nr. 60 posteggi in Via Scotellaro.

POSTEGGI VARI

- Nr. 1 posteggio in P.zza Umberto 1° di Pisticci centro da destinare alla vendita di frutta secca;
- Nr. 3 posteggi sul piazzale adiacente il cimitero di Pisticci centro da destinare alla vendita di piante e fiori di cui nr. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
- Nr. 3 posteggi sul piazzale adiacente il cimitero di Marconia da destinare alla vendita di piante e fiori di cui nr. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
- Nr. 2 posteggi sul piazzale mercato coperto della frazione Marconia da destinare alla vendita di frutta secca ed alla somministrazione di alimenti e bevande.

POSTEGGI DURANTE LE FESTIVITA' PATRONALI

1. Il numero dei posteggi, in ogni caso mai superiore a 30, e l'esatta ubicazione degli stessi dovrà essere comunicato dal Comando di Polizia Municipale almeno 90 giorni prima di ogni festa patronale che si svolge sul territorio comunale.
2. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in

ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitari U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico.
5. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e del Titolo VI della Legge Regionale n. 19/99.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di concessione e di utilizzo dei posteggi così come elencati al comma 1° del precedente art. 1 che, ad esclusione dei posteggi che saranno concessi in occasione di feste patronali, sono indicati nelle Tavole planimetriche nr. 1, 3, 4, 5 e 6 che allegate al presente Regolamento, ne formano parte, integrante e sostanziale. Nelle stesse planimetrie sono indicate la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione.
2. Le aree da destinare a posteggi durante le feste patronali saranno individuate da personale di servizio del Comando di Polizia Municipale tenuto conto delle esigenze di viabilità, di traffico veicolare e pedonale, nonché delle vie di fuga per un eventuale sgombero improvviso dell'area interessata alla manifestazione.
3. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura

degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.

4. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

TITOLO 2°: FIERE ANNUALI

ART. 3

LOCALIZZAZIONE, GIORNATE ED ORARI DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

1. L'utilizzo dei posteggi, è così distinto:

- Pisticci: nr. 45 posteggi in Via Paisiello, contraddistinti con i nn. da 66 a 110 sulla Tavola Planimetrica nr. 1, nella giornata del 12 agosto, con il seguente orario:
 - dalle ore 6,30 alle ore 8,00: installazione dei banchi vendita e sistemazione della merce;
 - dalle ore 8,00 alle ore 14,00: effettuazione delle operazioni di vendita;
 - dalle ore 14,00 alle ore 15,30: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.

- Marconia: nr. 60 posteggi in Via Scotellaro, contraddistinti con i nn. da 91 a 150 sulla Tavola Planimetrica nr. 4, nella giornata del 1° sabato di settembre, con il seguente orario:
 - dalle ore 6,30 alle ore 8,00: installazione dei banchi vendita e sistemazione della merce;
 - dalle ore 8,00 alle ore 14,00: effettuazione delle operazioni di vendita;
 - dalle ore 14,00 alle ore 15,30: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.

ART. 4

CONCESIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.

2. Le domande di occupazione del posteggio per ciascuna delle fiere, devono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della manifestazione.
3. La graduatoria per l'assegnazione degli stessi posteggi dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera e sarà redatta secondo il seguente ordine di priorità:
 - Maggior numero di presenze nella fiera di cui trattasi debitamente documentate;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera si svolgerà il sorteggio pubblico per l'assegnazione del numero del posteggio. Di detto sorteggio sarà data notizia mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune dell'avviso pubblico almeno 2 giorni prima della data fissata.
5. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dai termini di cui al precedente comma 2°.
6. Il posteggio non occupato entro le ore 8,00 potrà essere assegnato ad altri operatori che non sono collocati utilmente nella graduatoria a partire dal primo degli esclusi.
7. Gli assegnatari di cui al precedente comma 6° hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 9,00.
8. L'assegnazione dei posteggi è limitata alla sola giornata di svolgimento della fiera.
9. Non è permesso installarsi sull'area della fiera prima delle ore 6.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 14,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 5

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Dalle ore 6.30 alle ore 15.30 per ogni giornata destinata allo svolgimento delle fiere, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla fiera, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di svolgimento delle fiere, sulle aree destinate a posteggi e sui tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone indicate dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni dei posteggi sono assoggettabili al pagamento del C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato ai Vigili di mercato, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione al Servizio Tributi ed al Servizio AA.PP.

TITOLO 3°: POSTEGGI VARI**ART. 7****LOCALIZZAZIONE, GIORNATE ED ORARI DI UTILIZZO DEI POSTEGGI**

1. L'utilizzo dei posteggi, è così distinto:

- Nr. 1 posteggio in P.zza Umberto 1° di Pisticci centro, contraddistinto con il n. 1 sulla Tavola Planimetrica nr. 3, tutti i giorni festivi e prefestivi per la vendita di frutta secca, con il seguente orario:
 - dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

- Nr. 3 posteggi sul piazzale del Cimitero di Pisticci centro, per la vendita di piante e fiori, contraddistinti con i nn. 1, 2 e 3 sulla tavola Planimetrica n. 6, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni festivi, nonchè nelle giornate del 1° NOVEMBRE e del 2 NOVEMBRE ed eventualmente del 31 OTTOBRE o del 3 NOVEMBRE se ricadono di domenica, nel qual caso l'orario si protrarrà fino alle ore 17,00;

- Nr. 3 posteggi ubicati sul piazzale adiacente il cimitero di Marconia per la vendita di piante e fiori, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni festivi, nonchè che nelle giornate del 1° NOVEMBRE e del 2 NOVEMBRE ed eventualmente del 31 OTTOBRE o del 3 NOVEMBRE se ricadono di domenica, nel qual caso l'orario si protrarrà fino alle ore 17,00;

- Nr. 1 posteggio ubicato sul piazzale del mercato coperto della frazione Marconia, contraddistinto con il n. 1 sulla tavola Planimetrica n. 5, tutti i giorni festivi e prefestivi per la vendita di frutta secca, con il seguente orario:
 - dalle ore 8,00 alle ore 21,00

- Nr. 1 posteggio ubicato sul piazzale del mercato coperto della

frazione Marconia, contraddistinto con il n. 5 sulla tavola Planimetrica n. 5, tutti i giorni dell'anno per la somministrazione di alimenti e bevande, con il seguente orario:

- dalle ore 18,00 alle ore 24,00

ART. 8

CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI.

1. I posteggi saranno assegnati in concessione decennale tacitamente rinnovabile. L'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico e per la relativa concessione sarà stipulata apposita convenzione in forma di atto pubblico amministrativo.
2. Il Bando dovrà essere emanato in sede di prima assegnazione ed almeno una volta ogni tre anni qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e incremento degli stesi posteggi.
3. La concessione dei posteggi sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - Maggiore periodo di occupazione dei posteggi debitamente documentate per giornata o periodi interi di occupazione;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - Minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli in altri Comuni ed in altre Regioni;
 - Rinuncia alla concessione di altri posteggi in questo Comune;
 - Richiesta presentata da società di persone;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Non è consentita l'assegnazione di un altro posteggio ad un'impresa già concessionaria o a componenti del proprio nucleo familiare se trattasi di ditta individuale o ad altri soci qualora si tratti di società di persone, nemmeno nel caso di cessione o fitto d'azienda, tranne nel caso di acquisizione del titolo mortis causa.

5. La richiesta di concessione del posteggio potrà essere presentata anche da persona fisica o società di persone non titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. La concessione del posteggio comporta anche il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa. Detto titolo autorizzatorio dovrà essere espressamente richiesto contestualmente alla istanza di concessione del posteggio. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione.
7. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.

ART. 9

CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

1. E' espressamente vietata la concessione temporanea dei posteggi di cui al presente titolo.

ART. 10

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. È vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di utilizzo dei posteggi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area destinata a posteggio, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone indicate dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 11

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali dei posteggi sono assoggettabili al pagamento del C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

ART. 12

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 della Legge Regionale n. 19/99, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.
2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

ART. 13

DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Si decade dalla concessione del posteggio per:
 - Revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98;
 - Mancato utilizzo dello stesso posteggio per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - Mancata richiesta di voltura nella concessione del posteggio nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi e subingresso mortis causa entro un anno dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita sul medesimo posteggio.
2. La concessione del posteggio è revocata:

- Gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
 - In tutti i casi di violazione di cui al 2° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;
 - Per motivi di pubblico interesse.
3. Qualora si debba procedere alla revoca o alla sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito della stessa area mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo ed il numero di posteggi in esso previsti;
 - c) nell'ambito di altre aree.

ART. 14

PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi riservati agli agricoltori sono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:
- Maggior periodo di occupazione debitamente documentata per giornata o periodi interi di occupazione;
 - Certificazione di qualità dei prodotti posti in vendita;
 - Richiesta di concessione del posteggio da parte di cooperative o associazioni di produttori agricoli;
 - Maggiore anzianità di possesso dell'autorizzazione;
 - Ubicazione dei fondi rustici nel territorio comunale;
 - Minor numero di posteggi in concessione anche ubicati in altri Comuni ed altre regioni.
2. La richiesta di concessione del posteggio può essere presentata

-
- anche da produttore agricolo non titolare di autorizzazione di cui alla Legge n. 59/63, nel qual caso la richiesta deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di rilascio di autorizzazione amministrativa che sarà rilasciata solo in caso di assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa comporta la nullità della concessione del posteggio.
3. La concessione del posteggio si intende decaduta oltre che nei casi di cui al precedente articolo art. 13, per mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione.
 4. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.
 5. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e con il libretto sanitario debitamente validato, costituiscono la condizione indispensabile per la vidimazione annuale dell'autorizzazione amministrativa.

ART. 15

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Ai fini della prima assegnazione dei posteggi vari il Comune darà pubblico avviso agli operatori commerciali interessati alla concessione degli stessi posteggi.
2. L'attribuzione del posteggio agli operatori utilmente collocati in graduatoria, avverrà mediante scelta da parte dell'operatore stesso effettuata in ordine di graduatoria e nell'ambito delle rispettive tipologie merceologiche. In caso di parità di posizione nella graduatoria tra due o più operatori, l'attribuzione del posteggio avverrà mediante sorteggio.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori commerciali che hanno regolarmente occupato i posteggi nell'anno precedente l'entrata in

vigore della Legge Regionale n. 19/99.

4. Agli operatori di cui al precedente comma 3, l'assegnazione in concessione del posteggio avverrà direttamente, previo riconoscimento del diritto acquisito mediante deliberazione della Giunta Comunale ed a condizione che:

- Siano disposti a stipulare contratto di concessione in forma pubblica amministrativa;
- Siano disposti a versare tutti gli eventuali canoni pregressi;
- Richiedano la prescritta autorizzazione amministrativa per la tipologia di attività.

TITOLO 4°: POSTEGGI DURANTE LE FESTIVITA' PATRONALI

ART. 16

LOCALIZZAZIONE, GIORNATE ED ORARI DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

1. Il numero dei posteggi (mai superiore a 30) e la loro ubicazione per ogni giornata di festività patronale che si svolge sul territorio comunale, dovrà esser comunicato dal Comando di Polizia Municipale almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni manifestazione.
2. Sui posteggi, come sopra individuati, le operazioni di vendita si svolgeranno secondo il seguente orario:
 - dalle ore 8,00 e fino alla conclusione dei festeggiamenti.

ART. 17

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi saranno assegnati agli operatori aventi diritto secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Le domande di partecipazione per ciascuna manifestazione, devono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della manifestazione.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa manifestazione e sarà redatta secondo il seguente ordine di priorità:
 - Maggior numero di presenze nella stessa manifestazione debitamente documentate;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Il posteggio che ogni operatore commerciale utilmente collocato in graduatoria dovrà occupare, sarà indicato da personale del Comando di Polizia Municipale in servizio durante la manifestazione. Non potranno essere invocate anzianità e/o

priorità di occupazione della stessa area.

5. Il posteggio non occupato entro le ore 18,30 potrà essere assegnato ad altri operatori che non sono collocati utilmente in graduatoria a partire dal primo degli esclusi.
6. Gli assegnatari di cui al precedente comma 5 hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 19,00.
7. L'assegnazione dei posteggi è limitata alla sola giornata di svolgimento della manifestazione.

ART. 18

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli sui posteggi e sui tratti liberi nelle giornate e negli orari delle attività di vendita. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area da occupare, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone indicate dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 19

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni dei posteggi sono assoggettabili al pagamento del C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato ai Vigili Urbani in servizio, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione al Servizio Tributi ed al Servizio AA.PP.

TITOLO 5°: DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 20

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita, devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.
2. Non è permesso occupare area al di fuori del posteggio, passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

ART. 21

CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane se installate.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata, depositati negli appositi cassonetti.
3. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il posteggio che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi

all'esercizio dell'attività.

6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 di fronte e mt. 0,50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.
7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,10.
8. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
9. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento. La sistemazione del proprio automezzo sull'area del posteggio non potrà essere effettuata se sono già iniziate le operazioni di vendita o, in caso di pioggia, le stesse continuano ad effettuarsi.
10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento, elettrodomestici è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
11. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
13. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente

necessario alla vendita in atto, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.

14. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

ART. 22

IGIENE E SANITÀ

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità del 2.03.2000 modificata con ordinanza 21.09.2001, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento comunale di Igiene e Sanità, nonché dalla Legge 283/62, D.P.R. 327/80 e dal D.Lgs. n. 155/97 emanato in attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

ART. 23

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 24

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite

secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, e da ogni altra norme vigente in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza dirigenziale secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

ART. 25

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro regolamento comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ART. 26

NORMA DI RINVIO

1. Con apposito provvedimento potranno essere individuati posteggi nella zona dei lidi, nonché stabiliti i criteri per la concessione e l'utilizzo degli stessi posteggi nei periodi di rilevante presenza turistica.

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 27 articoli, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.